2004, n. 311, i gruppi «R», «P», «T», indicati negli allegati B e C del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, sono ricondotti alle categorie catastali vigenti sulla base del seguente prospetto:

Gruppi di categorie DPR Categorie attuali
138/98

R A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11, C/6

1. Ai soli fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre

P B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7 T A/10, B/8, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/7,

- 2. Per le unità immobiliari individuate dalle categorie catastali vigenti da A/1 ad A/9 e A/11, non sono considerate le superfici delle aree scoperte corrispondenti nell'archivio planimetrico ai seguenti ambienti:
 - D balconi terrazzi e simili comunicanti con i vani principali E - balconi terrazzi e simili non comunicanti con i vani principali
- E balconi terrazzi e simili non comunicanti con i vani principali
 F aree scoperte, o comunque assimilabili, di pertinenza esclusiva.
 3. Per tutte le unità immobiliari non è presa in considerazione, qualora presente, la superficie dell'ambiente G, che identifica le superfici residue non riconducibili
- a vani principali, ad accessori, ad aree scoperte ad uso esclusivo

 4. A norma dell'allegato C al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
 1998, n. 138, la superficie dei locali principali e degli accessori (ambienti A, B,
 C, H), ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m. non entra nel
 computo della superficie catastale. Per soddisfare questo requisito sono
 adottati i seguenti criteri, sulla base delle altezze dichiarate per ciascun
 ambiente:
 - adottati i seguenti criteri, sulla base delle altezze dichiarate per ciascun ambiente:

 a. se è stata dichiarata una sola altezza, ritenendo che l'altezza sia costante, si esclude dal calcolo l'intero poligono qualora l'altezza risulti inferiore al limite di 1,50 m:
 - costante, si esclude dal calcolo l'intero poligono qualora l'altezza risulti inferiore al limite di 1,50 m;
 b. se sono state dichiarate l'altezza minima e quella massima, si esclude dal calcolo l'intero poligono qualora l'altezza massima risulti inferiore al limite di 1,50 m; nel caso sia solo l'altezza minima inferiore al limite di 1,50 m, viene considerato comunque l'intero poligono.